



23.11.2021

## Covid-19 Newsletter n. 27/2021

### ➔ NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE

Il Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher ha firmato ieri sera un'ordinanza che stabilisce alcune misure restrittive.

Alcune delle misure riguardano tutto il territorio provinciale, altre solo alcuni comuni.

Questa newsletter Vi fornisce le informazioni più importanti sull'argomento.

Cordiali saluti

Martin Haller

Presidente

Thomas Pardeller

Direttore

## NUOVA ORDINANZA PRESIDENZIALE (l'ordinanza dd. 22.11.21 è allegata alla newsletter)

Con decorrenza immediata, viene disposto quanto segue per tutto il territorio provinciale:

- ✓ I **dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere indossati in tutti gli spazi chiusi** (eccetto la propria casa). **All'esterno**, deve essere indossato ogni volta che non è possibile mantenere una distanza di 1 metro tra le persone in ogni momento, e in ogni caso in tutti gli assembramenti di persone (ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze e nei mercati, nelle file)
- ✓ Sui **mezzi pubblici urbani ed extraurbani**, è obbligatorio indossare una mascherina FFP2 o equivalente a partire dai 6 anni.

Nei Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, **dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi**, si applicano le seguenti misure aggiuntive:

- ✓ **Coprifuoco notturno:** tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all'interno o verso l'esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza. Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione. Sono ammesse tutte le attività economiche.
- ✓ È fatto obbligo di indossare sempre una **mascherina FFP2 o equivalente nei luoghi al chiuso** diversi dalla propria abitazione privata e di indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati e nelle file.
- ✓ **Commercio e servizi:**
  - sia per i **clienti che per il personale**, vige l'obbligo generalizzato di indossare una **mascherina FFP2** o equivalente all'interno degli esercizi commerciali.
  - Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

### **Ristorazione (incluse pasticcerie e gelaterie)**

- Le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale. Il take away e servizio di consegna è ammesso fino alle ore 20.